

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUL RECUPERO DELLE SPESE SANITARIE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE CIVILMENTE RESPONSABILI

Nel 2007 il Csa aveva proposto alla Presidente della Giunta della Regione Piemonte di verificare l'opportunità che le Aziende sanitarie chiedessero il rimborso degli oneri sostenuti dal Servizio sanitario regionale per la cura delle persone danneggiate «a coloro che colpevolmente procurano danni fisici alle persone a seguito di infortuni sul lavoro, incidenti stradali, risse o per altri motivi», sottolineando che «consistenti introiti potrebbero essere realizzati dalle Regioni o dalle Asl», ma anche che il rimborso dei costi relativi alle cure sanitarie «era un atto eticamente e giuridicamente corretto».

Nel n. 168, 2009, l'avvocato Roberto Carapelle esprimeva parere favorevole alla proposta del Csa.

Sulla base delle succitate iniziative, il Consigliere regionale del Piemonte, Eleonora Artesio, in data 15 giugno 2010 ha presentato la proposta di legge regionale n. 21 "Recupero delle spese sostenute dai servizi sanitari nei confronti dei terzi civilmente responsabili" di cui riportiamo la relazione e il testo.

Relazione

Le Asl possono procedere al recupero delle spese sanitarie sostenute nei confronti di coloro che con il loro comportamento doloso e colposo abbiano determinato il ricovero ospedaliero del paziente? La materia era sino a poco tempo fa normata dall'articolo 1 della legge 3 dicembre 1931 n. 1580, che espressamente prevedeva l'azione di rivalsa (da esprimersi comunicando con lettera raccomandata a/r ai singoli obbligati l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi della richiesta e le modalità di pagamento) nei confronti «delle persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale». Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 24 del decreto legge 112/2008, convertito nella legge 133/2008. Si ritiene che la legge 1580/1931 fosse una disposizione speciale che prevedeva una procedura particolare e celere per il recupero delle "spese di ospedalità e manicomiali" anticipate dalla collettività per conto di chi potesse e dovesse pagarle (il paziente che non si trovi in stato di povertà, i suoi parenti tenuti agli alimenti o il civilmente responsabile del danno e del conseguente ricovero). Venuta meno la legge speciale, non sarà più possibile attivarsi per la rivalsa delle spese di ospedalità con le particolari modalità procedurali previste dalla legge stessa, ma non sarà vietato di procedere giudizialmente per le vie ordinarie per richiedere il risarcimento del danno da fatto ingiusto determinato dal comportamento doloso o colposo del civilmente responsabile. Infatti, in

base a quale principio la collettività dovrebbe farsi carico esclusivo dei costi sostenuti dal sistema sanitario per responsabilità di un singolo, responsabilità addirittura sanzionata penalmente (reato di lesioni)? Per quale motivo, ad esempio, i responsabili della Thyssen Krupp o dell'Eternit, ove condannati, potranno essere tenuti a risarcire i danni subiti da associazioni ed enti pubblici e previdenziali ma non gli ingenti danni subiti dal sistema sanitario per le lunghe e costose cure mediche che si sono dovute somministrare, spesso senza riuscire ad evitare la morte delle vittime, da parte delle Asl competenti? Con la presente proposta di legge si intende dare attuazione per il recupero di tali spese.

Passando all'esame dell'articolato, si evidenzia che la presente proposta si compone di 3 articoli.

Art. 1: enuncia l'oggetto e le finalità della legge.

Art. 2: individua nei direttori amministrativi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ospedaliere e ospedaliero-universitarie i soggetti tenuti alla predisposizione di tutte le iniziative legali necessarie per il recupero delle spese sostenute.

Art. 3: indica alla Giunta regionale i tempi per provvedere all'emanazione di norme regolamentari che definiscano le modalità di coordinamento fra gli uffici regionali e i direttori amministrativi per la verifica dei tempi e modi di rivalsa.

Articolo 1 (Finalità)

La presente legge prevede l'azione di rivalsa delle spese sanitarie nei confronti del terzo civilmente responsabile.

Articolo 2 (Ruolo delle Aziende sanitarie)

I direttori amministrativi delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ospedaliere e ospedaliero-universitarie sono tenuti a predisporre tutte le iniziative legali necessarie per il recupero nei confronti dei soggetti, le cui responsabilità sono state penalmente accertate, delle spese vive sostenute dai succitati enti per il soccorso, il trasporto, le cure e la degenza ospedaliera delle persone offese dal reato, previa verifica della solvibilità del soggetto tenuto al pagamento.

Articolo 3 (Norme regolamentari)

Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all'emanazione di idonee norme regolamentari che definiscano anche le modalità di coordinamento fra gli uffici regionali ed i direttori amministrativi, ai fini della verifica dei tempi e dei modi con i quali le rivalse vengono esercitate.